



COMUNE DI PUTIFIGARI

PROVINCIA DI SASSARI

RELAZIONE TECNICA

AL

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE**

Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 Legge di stabilità 2015

Premessa

Il **comma 611** della legge n.190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

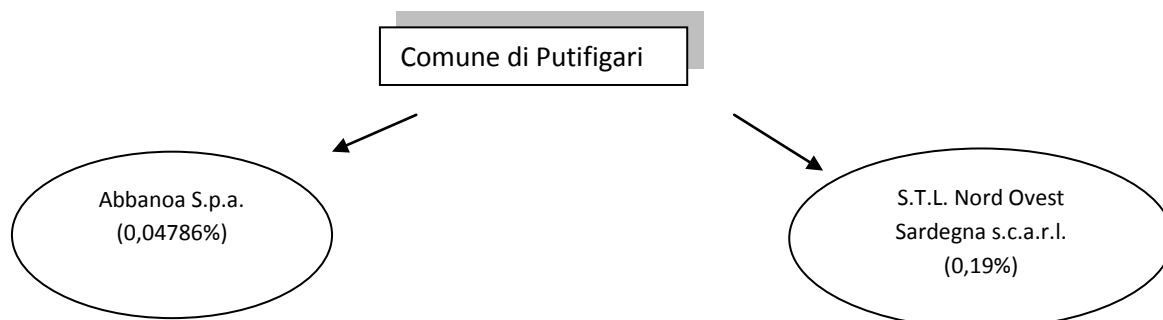
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Si riportano nel presente documento le informazioni utilizzate per la redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da questo Comune, oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e successivi, della legge 22 dicembre 2014 n.190, relativamente alle partecipazioni societarie e non detenute dal Comune di Putifigari.

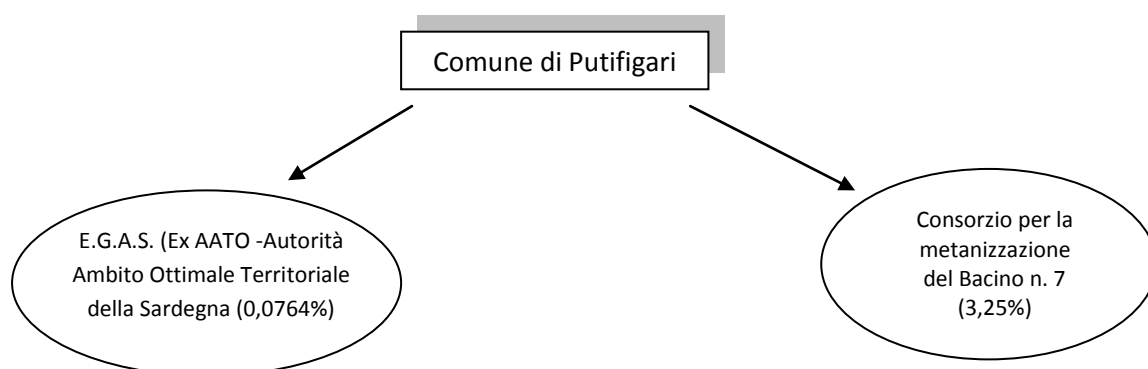
Partecipazioni del Comune di Putifigari

Il comune di Putifigari , alla data del 31 dicembre 2014, presenta la seguente situazione:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE



ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO



PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1) ABBANOA S.P.A..

Denominazione	Quota di partecipazione	Informazioni societarie
ABBANOA SPA	0,05%(dato 2014)	n. 1 amministratori n. 1.394 dipendenti (dato bilancio al 31/12/2013)

Codice fiscale/partita Iva	02934390929
Forma giuridica	Società per azioni
Capitale sociale	€ 236.275.415,00
Anno di costituzione	2004
Anno di cessazione	2100
Natura di holding	NO
Attività svolta	GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 5 LETT. C), DEL D.LGS. 267/00 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO OTTIMALE UNICO DELLA SARDEGNA
Dati rappresentante CdA	Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2011	2012	2013
Capitale sociale	115.383.351,00	125.643.513,00	94.275.415,00
Patrimonio netto	92.645.340,00	94.275.416,00	225.242.950,00
Onere complessivo a	0	0	0

qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione			
Utile/perdita	-12.581.191,00	-11.587.246,00	71.967.535,00
Totale dipendenti	1.459	1.434	1.394

Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore e di un'unica tariffa. In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori. Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito, è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione con diverse ORDINANZE reperibili sia sul sito della Ras sia sul sito di Abbanoa s.p.a. Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14/18, n. 33/18 e n. 50/13 del 2004, la Regione Sardegna ha richiamato l'Autorità all'obbligo di procedere all'individuazione del gestore d'Ambito e all'affidamento del servizio, entro il 31 dicembre 2004, nel rispetto delle direttive europee relative al cofinanziamento degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale (POT). Per rispettare tali direttive, l'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara. La società pubblica gestore del servizio idrico integrato dell'unico ambito della regione Sardegna è la società Abbanoa S.p.a. L'ente Comune di Putifigari conferma nell'attuale disciplina normativa la propria partecipazione nella società in quanto l'attività svolta configura a tutti gli effetti attività di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria.

2) SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL NORD OVEST SARDEGNA S.C.R.L.

Denominazione	Quota di partecipazione	
---------------	-------------------------	--

		Informazioni societarie
SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST. S.C.R.L	0,19%(dato 2014)	n. 5 amministratori n. 3 dipendenti

Codice fiscale/partita Iva	02306250909
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Anno di costituzione	2005
Anno di cessazione	2050
Natura di holding	NO
Attività svolta	GESTIONE DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE
Dati rappresentante CdA	Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2011	2012	2013
Capitale sociale	98.373,00	98.373,00	98.373,00
Patrimonio netto	96.773,00	96.779,00	96.779,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	500,00	500,00	500,00
Utile/perdita	-3,00	-8,00	14,00

Totale dipendenti	1	0	3
-------------------	---	---	---

Il Sistema turistico locale Nord Ovest Sardegna (STL) è una società consortile mista a responsabilità limitata con capitale a maggioranza pubblica e sede legale a Sassari e con la sede operativa ad Alghero, conta oltre 80 soci tra enti locali, soggetti pubblici e privati (imprese turistiche, operatori turistici/culturali) e associazioni di categoria. La costituzione del STL è stata prevista dall'art. 5 della L. 135/2001 seguita dalla direttiva approvata dalla RAS il 23.10.2003.

I suoi obiettivi fondamentali sono:

- aumentare la visibilità del territorio promovendo le opportunità offerte dal territorio stesso
- inserire l'offerta territoriale nelle reti nazionali ed internazionali;
- stimolare e favorire processi di spin-off dalle aziende
- favorire aggregazioni di filiera attivando fenomeni di aziende madre che operino da catalizzare.

Tali servizi non possono essere qualificati come servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali di un ente locale.

Si rileva inoltre che il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, essendo il rapporto amministratori/ dipendenti pari a 5/ 3.

Pertanto in considerazione delle quote di partecipazione detenute si suggerisce il recesso dalla predetta società entro la data del 31.12.2015.

ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il Comune di Putifigari, partecipa al Consorzio obbligatorio E.G.A.S. "ex AATO - Autorità d'ambito territoriale della Sardegna" e al Consorzio per la Metanizzazione del bacino n. 7.

E.G.A.S. (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA) - EX GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013 - EX AATO (CONSORZIO OBBLIGATORIO AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA)

Denominazione	Quota di partecipazione	Informazioni
E.G.A.S. - EX GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL	0,0764%(dato 2014)	13 dipendenti (11 dipendenti a tempo

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013 - EX AATO		indeterminato e 2 a tempo determinato)
---	--	---

Codice fiscale/partita Iva	2865400929
Forma giuridica	Consorzio
Capitale sociale	€ 2.607.874,84
Anno di costituzione	2003
Anno di cessazione	INDETERMINATO
Attività svolta	PROGRAMMAZIONE, REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Dati rappresentante CdA	Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2011	2012	2013
Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari	€ 1.508.829,34	€ 8.525.082,56	€ 2.343.387,08
Patrimonio netto	€ 7.316.686,63	€ 8.807,339,80	€ 11.150.666,88
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 1.934,29	€ 1.934,29	€ 1.993,07
Utile/perdita	€ 1.508.829,34	€ 8.525.082,56	€ 2.343.387,08
Totale dipendenti	13	13	13

L' ex AATO, istituita ai sensi della Legge 36/1994 e della Legge Regionale 29/1997, è un consorzio obbligatorio tra comuni e province della Sardegna dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale.

Fra i servizi fondamentali svolti dall'ex AATO vi sono quelli di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio, con l'obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla qualità e livelli di servizio.

Le competenze, fissate in Legge e nello Statuto, possono essere individuate in tre grandi categorie:

- **Regolazione** – consiste nel disciplinare il corretto funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato.
- **Pianificazione** – consiste nell'effettuare la ricognizione di strutture e impianti e nell'adottare il programma degli interventi (Piano d'Ambito), inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell'Ambito. Il Piano d'Ambito comprende:
 1. analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti;
 2. definizione dei livelli di servizio e della evoluzione della domanda;
 3. strategia e progetti futuri;
 4. piano finanziario (investimento e risorse);
 5. modello gestionale e organizzativo;
 6. quadro tariffario;
 7. verifiche periodiche.
- **Controllo** - L'ex AATO controlla il Servizio e l'attività del gestore al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano; valuta l'andamento economico e finanziario della gestione e definisce il complesso delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano; assicura la corretta applicazione delle tariffe.

Con legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la RAS ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico integrato ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla L. n. 36 del 1.05.1994 (cd. Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La L.R. ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di una unica ATO, di un unico gestore (Abbanoa S.p.a.) e di un'unica tariffa.

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le provincie rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione.

In attuazione dell'art. 1, co. 1 quinquies, del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010, (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dell'art. 1, co. 1, della L. n. 42 del 26 marzo 2010, e nelle more dell'approvazione della LR di riordino del servizio idrico integrato, è stata soppressa l'Autorità d'ambito territoriale assegnando alle regioni il compito di attribuire con legge le

funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Successivamente il termine per la soppressione delle autorità d'ambito, dapprima previsto per il 31 dicembre 2010, è stato prorogato, con l'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, al 31 dicembre 2012.

Con la L.R. 8 febbraio 2013, n.3, come modificata ed integrata dalla L.R. 17 maggio 2013, n. 11 e dalla L.R. 15 gennaio 2014, n. 5, è stato disposto che, in attuazione del sopra citato art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 25 gennaio 2010, n.2, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna fossero esercitate dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014, da un commissario straordinario che succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche esercitate dalla medesima Autorità.

Successivamente, con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito **l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (E.G.A.S.)**, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite, a partire dal 1 gennaio 2015, tutte le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e a cui partecipano obbligatoriamente tutti *gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (art. 147 D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. b-1), D. L. 133/2014).*

La norma regionale prevede che i costi di gestione dell'Ente di governo dell'ambito unico della Sardegna fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito.

La quota di partecipazione del Comune di Putifigari è attualmente pari a 0,0764%.

L'attività di organizzazione del Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di deputazione delle acque reflue, configura a tutti gli effetti attività di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria.

CONSORZIO PER LA METANIZZAZIONE DEL BACINO N. 7.

Denominazione	Quota di partecipazione	Informazioni societarie
Consorzio per la Metanizzazione del bacino n. 7	3,25%(dato 2014)	n. 3 Amministratori

Codice fiscale/partita Iva	367560901
----------------------------	-----------

Forma giuridica	Consorzio Costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Ittiri, Cargeghe, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini
Capitale sociale	€ 12.000,00
Anno di costituzione	2007
Anno di cessazione	2027
Attività svolta	REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL BACINO N. 7
Dati rappresentante CdA	Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2011	2012	2013
Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari	€ 7.691,29	€ 6.962,80	€ 8.775,87
Patrimonio Netto	€ 6.163,91	€ 6.962,80	€ 6.962,80
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 307,35	€ 307,35	€ 307,35
Utile/perdita	€ 7.691,29	€ 6.962,80	€ 8.775,87
Totale dipendenti	1	1	1

Il Consorzio in intestazione è stato costituito nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Ittiri, Cargeghe, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini al fine di ottenere la realizzazione e gestione delle reti di distribuzione del gas metano.

In particolare il Consorzio ha per scopo tutte le finalità richiamate dall'art.2 dello Statuto consortile ed in particolare:

- è soggetto incaricato di ottenere finanziamenti pubblici intesi alla realizzazione delle reti di distribuzione di gas metano da parte di soggetti individuati con gara ad evidenza pubblica, nonché di provvedere a tutti gli

adempimenti necessari per l'ottenimento dei finanziamenti, la loro rendicontazione nei confronti degli enti finanziatori, l'assegnazione ai Comuni consorziati sulla base delle regole proprie del finanziamento, la vigilanza sull'utilizzo del finanziamento e l'effettiva corrispondenza di quanto realizzato a quanto finanziato, con la conseguente intrapresa di tutte le azioni contrattuali, amministrative e giudiziali per assicurare il corretto utilizzo del finanziamento;

- è soggetto incaricato da parte degli enti consorziati della redazione ovvero, se predisposta da terzi, approvazione della progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva delle opere, del coordinamento con la pianificazione urbanistica comunale e le competenze di altri enti eventualmente competenti (in dipendenza di norme ambientali, di beni a regime demaniale o comunque pubblico, di altre infrastrutture di servizio o comunicazione, eccetera) di cui sia necessaria la collaborazione per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture;

- è soggetto che, ai sensi delle disposizioni vigenti, entro i termini previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, svolge le funzioni di Autorità di Bacino per la metanizzazione, come previste nel Programma regionale di metanizzazione della Sardegna approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22/11/2005 *"Sviluppo della rete di distribuzione del metano. Direttive, criteri e modalità per il primo bando d'intervento"* con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano e le nuove risorse disponibili.

Il Consorzio per la metanizzazione del bacino n. 7, svolge dunque attività che si configurano a tutti gli effetti di "interesse generale", secondo il concetto di derivazione comunitaria, e pertanto non è soggetta a razionalizzazione ai sensi dell' art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

Putifigari, lì 17.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marta Bacciu